



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2024, proposto da -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in 20124 Milano via Montepulciano n. 1, presso lo studio dell'avv. Paolo Lodi Pizzochero, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti del 6.5.2024 allegata al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

«previa sospensiva, del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, datato-OMISSIS-, protocollato in data -OMISSIS- e notificato all'odierno ricorrente in data 12.03.2024, con cui è stata respinta la domanda presentata da quest'ultimo in data -OMISSIS-, intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto il 27.09.2020; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suindicato provvedimento».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2024, munito di istanza cautelare, il sig.-OMISSIS-, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto il 27 settembre 2020, presentata in data 6 agosto 2020.

2. Il suddetto provvedimento di rigetto è motivato sulla mancata presentazione per la procedura di identificazione e sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici, sia nella data del 5 novembre 2020, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, sia nella successiva data dell'1 aprile 2021 di riconvocazione, nonché sulla considerazione che *“il procedimento in questione non può essere procrastinato infinitamente”*, della necessità *“di dover comunque valutare la domanda qui presentata”* e dell'assenza di sufficienti elementi idonei a rivalutare la posizione del cittadino straniero, considerato *“il totale disinteresse dello stesso dimostrato anche dal fatto che, uscito in data 08.08.2020, come risulta dalla copia del passaporto fatta qui pervenire dall'Ambasciata italiana di Canton in Cina, avrebbe chiesto li nullaosta al reingresso solo il 22.01.2024”*.

3. Nelle premesse in punto di fatto il ricorrente ha esposto: di essere giunto in Italia nel mese di settembre 2018 con visto per motivi di studio per iscriversi al corso di Ingegneria per l'ambiente e il territorio (laurea magistrale), presso l'Università di Bologna, sostenendo i suoi primi due esami nel primo anno accademico 2018-2019; che, successivamente, a causa della pandemia di Covid-19, si vedeva costretto - come del resto tutti gli altri studenti dell'Università - ad interrompere la frequentazione delle lezioni in presenza, ma proseguiva gli studi avvalendosi del sistema telematico per le lezioni e gli esami *on line* attivato dalla Facoltà di Ingegneria, sostenendo ulteriori quattro esami nei primi mesi dell'anno 2020, benché affetto da una patologia del sistema immunitario, conseguente a una vaccinazione influenzale subita all'età di 13 anni (con temporanea cecità) e pur avendo contratto il Covid-19 in forma grave (non avendo potuto sottoporsi a vaccinazione a causa delle sue condizioni di salute); di essere stato quindi sottoposto, rientrato in Cina, a un severo regime di confinamento (*“veniva immediatamente sottoposto a un isolamento disumano”*).

3.1. Ha altresì riferito il ricorrente di aver provveduto preventivamente, prima di rientrare in Cina, in data 6 agosto 2020, a presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio -OMISSIS-, di esser stato convocato per il giorno 5 novembre 2020, ma di aver invano chiesto di poter anticipare i rilievi fotodattiloscopici, dovendosi recare urgentemente in Cina per motivi medici; di essere quindi partito in data 8 agosto 2020, dove nonostante tutto proseguiva nello studio, continuando a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami *on line*, attraverso il servizio telematico predisposto dalla Facoltà dell'Università di Bologna (superando un ulteriore esame nel corso del 2020, 5 esami nel corso del 2021, 1 esame del 2022 e 1 esame nel 2023, restandogli quindi da completare soltanto un ultimo esame, quello di *“Introduction to Numerical Methods”*, per poter preparare e discutere la propria tesi finale).

3.2. Senonché, ha aggiunto sempre in fatto il ricorrente, la registrazione del suindicato ultimo esame non veniva autorizzata dal sistema informatico dell'Università poiché nel mese di marzo 2023 la sua carriera era stata bloccata dal predetto sistema, in quanto il suo permesso di soggiorno risultava scaduto nel 2020 e dal mese di ottobre 2022 erano stati altresì reintrodotti gli esami in presenza.

3.3. Lo studente straniero ha dunque chiesto di poter fare ritorno in Italia per sostenere l'ultimo esame e preparare la tesi di laurea, rivolgendosi in diverse occasioni all'Ufficio Visti di Guangzhou del Consolato generale d'Italia di Canton, dal quale riceveva tuttavia diversi dinieghi di visto, finché, in data 12 marzo 2024, il predetto Consolato gli notificava il rigetto della domanda di visto di reingresso da ultimo presentata, in quanto *“la Questura di Bologna non ha concesso il necessario nulla osta al reingresso, in quanto non ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 8 comma 3 del D.P.R. 394/99”*, notificandogli altresì il provvedimento del Questore di Bologna datato 13 febbraio 2024, qui impugnato, di rigetto della domanda in data 6 agosto 2020 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto il 27 settembre 2020.

4. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi dell'atto impugnato

4.1. *“Violazione dell'art. 10 bis legge n. 241/1990”*: al ricorrente non è stato comunicato il preavviso di rigetto prescritto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, che avrebbe dovuto renderlo edotto dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio, così ingiustamente privandolo della possibilità di partecipare al procedimento con le proprie osservazioni, quantomeno in modo tale da chiarire e documentare le proprie ragioni.

4.2. *“Violazione di legge: artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull'immigrazione) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”*: l'asserita riconvocazione indicata nel provvedimento impugnato (ossia quella per il giorno 1 aprile 2021) non sarebbe mai stata comunicata all'istante da parte della competente Questura; la Questura non avrebbe posto in essere alcun soccorso istruttorio, pur avendone avuto tutte le possibilità, una volta entrata in contratto con l'interessato per il tramite del Consolato; la Questura avrebbe errato nell'affermare il disinteresse da parte del ricorrente alla definizione della pratica, come emergerebbe dalle circostanze esposte in punto di fatto.

5. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 21 maggio 2024.

6. Il 2 giugno 2024 il ricorrente ha depositato un certificato di allergia alla vaccinazione.

7. Alla Camera di consiglio del 5 giugno 2024, avvisate le parti in ordine alle possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

8. Il ricorso è giudicato fondato dal Collegio e può dunque essere accolto.

9. Risultano invero fondate le dedotte censure di omessa partecipazione procedimentale del ricorrente e di conseguente insufficiente istruttoria della pratica, che ha condotto l'Amministrazione a maturare un giudizio, verosimilmente affrettato e non aderente alla realtà dei fatti, di disinteresse del ricorrente e di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua domanda, lì dove, invece, la complessa vicenda personale del predetto, come emergente dall'illustrazione dei fatti, avrebbe meritato una maggiore considerazione e un maggiore approfondimento.

10. Risulta altresì fondata la doglianza con cui si lamenta la mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, delle conseguenze delle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19 e delle particolari circostanze venutesi a creare, in special modo per le difficoltà nelle quali si sono venuti a trovare soprattutto gli studenti stranieri. Questo stesso Tribunale ha già avuto modo in più occasioni analoghe di sottolineare come si sia determinata *“una situazione di tipo «eccezionale», rilevando che “la pandemia da Covid- 19 che è durata due anni, . . . ha indubbiamente prodotto una battuta di arresto anche alle attività accademiche, quanto alla frequentazione delle lezioni e allo svolgimento delle prove di verifica, con grosse difficoltà a proseguire e concludere in tempi normali gli studi universitari”*, tant'è vero che *“è intervenuto il legislatore ad approntare una diversa articolazione dei tempi di durata degli studi universitari, se è vero com'è vero che con l'art. 101 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università...) è stata prorogata la durata dell'anno accademico 2018- 2019 al 15 giugno 2020 e successivamente con l'art. 6 del d.l. 31/12/2020 n. 183 si sono ulteriormente prorogati i termini per il percorso universitario, il tutto con un allungamento di circa due anni”*, laonde *“una sorta di sanatoria in ordine al ritardo nella conclusione degli studi, quasi una causa di forza maggiore che giustifica, in via del tutto derogatoria ed una tantum il “ritardo” nella conclusione degli studi* (di questo Tar, sez. I, sentenze 5 febbraio 2024, n. 82 e 15 marzo 2023, n. 135).

11. In conclusione il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con obbligo dell'Amministrazione di riesercitare la funzione rivalutando approfonditamente e motivatamente la posizione del ricorrente.

12. Le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti, stante le peculiarità della vicenda oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE**Paolo Carpentieri**

IL SEGRETARIO